

2) ente COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CODICE ENTE 11064

3) sigla 4) nu

G.C.

4) numero

12

5) data

31-01-2018

6) oggetto

Relazione del Segretario Comunale sull'attività svolta nell'anno 2017 quale soggetto cui è stato attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia e/o di ritardo nei procedimenti amministrativi - Presa d'atto.

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno Duemiladiciotto addì Trentuno del mese di Gennaio alle ore 11:02,

nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	ASSESSORE	NO
IRMICI MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI
BOTTINI MANUELA	ASSESSORE	SI
DI FONTE SABRINA	ASSESSORE	SI

TOTALE PRESENTI: 4 TOTALE ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta la Dr.ssa Macrì Mariagrazia, Segretario Comunale del Comune.

Il Dr. Magistrelli Vincenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: RELAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2017 QUALE SOGGETTO CUI È STATO ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INSERZIA E/O DI RITARDO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - PRESA D'ATTO.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che:

- con Legge n. 35/2012, modificata successivamente dalla Legge n. 134/2012, il legislatore è intervenuto sulla materia relativa alla "conclusione del procedimento" così come già regolamentato con la Legge n. 241/1990 stabilendo non solo una modalità di procedere all'adozione di atti in maniera più certa e stringente, ma individuando successivamente (con la Legge n. 134/2012) anche il soggetto a cui un privato cittadino può rivolgersi per attivare il potere sostitutivo in caso di inerzia di un responsabile preposto all'adozione di un atto che lo riguarda;
- alla luce della modifica dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 ed in particolare con l'integrazione dell'art. 9 bis che regolamenta ed introduce la figura del titolare del potere sostitutivo, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia, il legislatore ha voluto creare una nuova figura di garanzia avente valenza pubblica ma in favore del privato cittadino;

VISTI i commi 9-bis, ter, quater e quinquies dell'art. 2 della Legge 241/1990 che dispongono:

- 9bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria;
- 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;
- 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato;

DATO ATTO pertanto che viene applicata la seguente procedura:

a. decorso inutilmente il termine previsto dalla legge o dal regolamento o quello superiore in caso di sospensione dei termini, ex art. 7 della Legge 241/1990, per la definizione e conclusione del procedimento, il privato istante può rivolgersi al Segretario Comunale affinché il medesimo si

attivi al fine di addivenire alla conclusione del procedimento in questione;

- b. il Segretario Comunale, quale titolare del potere sostitutivo:
 - b1) sollecita formalmente il Responsabile del Settore competente per materia, con specifico riferimento al procedimento oggetto della richiesta avanzata dal privato istante, alla conclusione dello stesso entro un termine pari ad un terzo di quello stabilito dall'art. 2 comma 9 ter della Legge n. 241/1990. Qualora e su uno specifico procedimento, è previsto il coinvolgimento ovvero si rende necessario il supporto di altro e diverso Responsabile di Settore, questi ne verrà edotto per iscritto. Il Responsabile del Settore competente ai fini dell'adozione del provvedimento finale avrà cura, anche ai fini e per le conseguenze di cui alle successive lettere, di segnalare tempestivamente al soggetto, individuato quale titolare del potere sostitutivo, i ritardi e le inadempienze non imputabili al medesimo Responsabile e che impediscono la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento finale, comunicando, in particolare, la verifica della mancanza dei presupposti di diritto che rendono impossibile l'adozione dell'atto finale;
 - b2) qualora e nonostante il sollecito formalizzato, il Responsabile del Settore competente non dovesse provvedere alla conclusione del procedimento nell'ulteriore termine concessogli, il soggetto titolare del potere sostitutivo provvede direttamente ad emanare l'atto oppure alla nomina di un commissario ad acta;
 - b3) le spese relative all'eventuale nomina del commissario ad acta sono poste a totale carico del Responsabile inadempiente. In tale caso, le stesse saranno, nell'immediato e previo inoltro da parte del commissario stesso della documentazione giustificativa all'uopo occorrente, liquidate con provvedimento adottato dal titolare del potere sostitutivo il quale successivamente, dovrà attivarsi, nelle forme di legge, per addivenire al recupero della somma anticipata;
- c. qualora il privato istante espressamente lo richieda, in calce ai provvedimenti rilasciati in ritardo, sono chiaramente indicati il termine originario previsto dalle leggi o dai regolamenti entro il quale gli stessi dovevano essere rilasciati e quello effettivamente impiegato;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 102 del 26/09/2013, esecutiva, con la quale, in applicazione dei dettami sopra riportati, veniva individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nel Segretario Comunale dell'Ente il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento ed a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

VISTA la relazione del Segretario Comunale sull'attività svolta dal medesimo nell'anno 2017 quale soggetto a cui è stato attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia e di ritardo nei procedimenti amministrativi, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, All. 1;

RITENUTO di dover prendere atto della suddetta relazione, All. 1;

VISTO l'art. 54 del vigente Statuto Comunale inerente le attribuzioni del Segretario Comunale;

VISTO l'art. 97, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del quale "Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività...";

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 28.02.1994 e n. 21 del 15.04.1994;

VISTO ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

DATO ATTO che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto l'adozione della presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod.;

CON votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 4 votanti 4 favorevoli 4 contrari 0 astenuti 0

DELIBERA

- 1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2. di prendere atto della relazione del Segretario Comunale sull'attività svolta dal medesimo nell'anno 2017 quale soggetto a cui è stato attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia e di ritardo nei procedimenti amministrativi, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, All. 1;
- 3. di disporre che copia delle presente deliberazione venga trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria, ai Responsabili di Area e pubblicata sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 1. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 4 votanti 4 favorevoli 4 contrari 0 astenuti 0, immediatamente eseguibile ex art. 134 c. 4 TUEL.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO Dr. Vincenzo Magistrelli IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Mariagrazia Macrì

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.